



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 700 DEL 28/05/2024

OGGETTO: **VIE E PIAZZE TERRITORIO MUNICIPIO VII PONENTE**

TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "CAMPIONATO DEL MONDO ORIENTEERING 2024" TAPPA GENOVA VOLTRI

IL DIRIGENTE

Premesso che il Responsabile eventi legati allo sporto e alle tradizioni della Direzione Grandi Eventi, ha presentato istanza PG/2024/240812 in data 15/05/2024, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in alcune vie nel territorio del Municipio IX – Levante, nell'ambito della manifestazione denominata "CAMPIONATO DEL MONDO ORIENTEERING 2024" TAPPA GENOVA VOLTRI;

Atteso che l'evento comporterà l'occupazione di suolo pubblico così da rendere necessaria l'introduzione di misure viabilistiche tese alla mitigazione delle criticità in ragione della sicurezza degli utenti della strada; la sede stradale non può essere contemporaneamente destinata alla circolazione ed alla sosta veicolare;

Constatato che dette misure comportano modificazioni alla disciplina della circolazione stradale in senso lato - sia essa intesa come veicolare che pedonale - decise da personale di polizia stradale al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada

Vista la nota con la quale la Polizia Locale, in qualità di organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., richiede di modificare l'ordinario assetto viabilistico con l'adozione di misure temporanee di regolazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni in occasione della manifestazione/evento;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2013-117.0.0.-05 ed il connesso accordo

integrativo inerente alle procedure/procedimenti pattuiti in sede di accordo inter direzionale finalizzati alla razionalizzazione ed implementazione in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e delle soluzioni operative;

Preso atto del punto A di cui al predetto Accordo Integrativo che enuclea le modalità operative di entrambe le Strutture in occasione di modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni ludiche/sportive dettagliando che *“l’ordinanza (temporanea) viene richiesta direttamente e in modo dettagliato dalla Polizia Municipale per consentire lo svolgimento di una manifestazione ludico e/o sportiva o altro evento pubblico di significativo interesse. In questo caso la Direzione Mobilità procede a redigere il provvedimento richiesto dalla P.M. (fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte della D.M. che saranno portate a conoscenza della P.M. nel più breve tempo possibile)”*;

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

ORDINA

per quanto sopra esposto, sono adottate le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale con nota Prot. 261032 del 27/05/2024 di seguito riportate:

- divieto di sosta dalle ore 13:00 del 30/05/2024 fino a cessate esigenze, con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti, nell’appendice est di piazza Caduti Partigiani Voltresi per parcheggio camion TV e montaggio gazebo;
- divieto di sosta dalle ore 13:00 del 31/05/2024 fino a cessate esigenze, con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti, in piazza Caduti Partigiani Voltresi (due stalli di sosta, uno vicino al vespasiano già presente e uno di fronte al margine sud) per posizionamento WC chimici;
- istituzione senso unico alternato l’01/06/2024 dalle ore 09:00 alle ore 11:15, e comune fino a cessate esigenze, in via Superiore dei Giovi da via Tosonetti a via al Santuario delle Grazie in corrispondenza con i transiti delle navette (ogni 15 minuti circa);
- chiusura al transito pedonale l’01/06/2024 dalle ore 11:00 alle ore 15:30, e comune fino

- a cessate esigenze, del sottopasso Santa Limbania;
- istituzione transito limitato ai residenti l'01/06/2024 dalle ore 11:00 alle ore 15:30, e comune fino a cessate esigenze, in via Guala con varco controllato in via Cialdini e chiusura accesso da via Santi Nicolò ed Erasmo;
 - chiusura di Piazza Caduti Partigiani Voltresi l'01/06/2024 fino a cessate esigenze;
 - divieto di sosta in Piazzetta Santa Limbania (stallo di sosta in prossimità della fontana) l'01/06/2024 fino a cessate esigenze;
 - chiusura pedonale parte terminale Passeggiata Bruzzone (antistante spiaggia di Voltri) l'01/06/2024 fino a cessate esigenze;
 - divieto di transito l'01/06/2024 fino a cessate esigenze in via Cialdini dal civico 25 in direzione ponente, via Guala, via Sant'Erasmo da Voltri, Piazza Giuseppe Saredo, via Enrico Morselli, via Antonio Vaiacava e Piazzetta Santa Limbania;

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento. La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo autorizzativo.

E' in capo agli organizzatori dell'evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. Agli stessi organizzatori è fatto obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata.

MANDA

Agli organizzatori rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa,

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.